

3 SPUNTI GIURISPRUDENZIALI  
SU DVR, SGSL E RESPONSABILITA'  
EX D.LG. 231/2001

---

**AIAS, Videoforum 19 maggio 2021**

*Avv. Maurizio Arena*

[1]  
Caso  
“Truck  
Center”

- Tribunale Trani – sez. Molfetta, 11 gennaio 2010
- ✓ I DVR non coincidono con (e non esauriscono) il Modello:

*Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se, mediamente, sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti.*

## II

- *Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lg. 231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il Modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia.*

# III

- *Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel Modello 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.*

# IV

- *Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il Modello 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente.*

# V

- *Dall'analisi dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata anche ai rischi del processo decisionale finalizzato alla prevenzione.*
- *Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili dell'attuazione dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti per scongiurare quei rischi.*

# Caso del “disastro di Viareggio”

- Le due sentenze di merito nel processo sul disastro di Viareggio (Tribunale Lucca, 31 luglio 2017 e Appello Firenze 16 dicembre 2019), hanno evidenziato la centralità della individuazione dei rischi ai fini dell'idoneità del Modello 231.
- E la correlazione inscindibile tra art 6 d.lg. 231 e art 30 TUSL (norma speciale *ratione materiae*)

[2]  
Modello  
231 e  
sistemi di  
gestione  
qualità

- Un sistema aziendale di gestione della qualità non è equipollente ad un Modello 231 (**Cass., VI, 41768/2017**):

*...la sentenza impugnata ha rilevato che i modelli aziendali ISO 9001 non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal d.lgs. n. 231 del 2001, perché non contengono l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello e si riferivano eminentemente al controllo della qualità del lavoro nell'ottica del rispetto delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale.*

## II

✓ Tribunale Bari, 9 agosto 2013, La Fiorita:

*I Sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente non coincidono con il Modello e non ne esauriscono il contenuto ... trattasi di “equivoco di fondo”*

### III

✓ **Cass., II, 29 aprile 2016:**

*(La Corte d'Appello) ribadiva inoltre l'irrilevanza a fini difensivi della certificazione ISO 9001 di cui l'azienda era dotata, perché inerente in generale alla efficienza dell'azienda e non alle finalità di garanzia della legalità del modello organizzativo prescritto dalla legge 231.*

*Quanto alle doglianze proposte dalla società condannata alla sanzione amministrativa, si deve ribadire la correttezza di quanto ritenuto dai giudici di merito in relazione alla tipicità del modello di organizzazione dell'ente a fini preventivi e la non surrogabilità dello stesso con certificazioni rilasciate ad altri fini.*

[3]  
Rilevanza  
SGSL  
certificati  
in processi  
per art  
25-septies

✓ **Tribunale Milano, 24 settembre 2014**

Assoluzione di tutti gli imputati e di tutti e tre gli enti coinvolti in una vicenda processuale relativa all'investimento, da parte di un treno, di un dipendente di una società operante su un cantiere ferroviario.

Il committente aveva appaltato i lavori ad una società la quale, a propria volta, aveva affidato l'esecuzione di singole attività ad altri enti.

## II

- Gli enti sono stati assolti "perché il reato-presupposto non sussiste".
- **Tuttavia il Tribunale è entrato ugualmente nel merito dell'adeguatezza dei Modelli organizzativi** e della sussistenza, nel caso concreto, di un interesse o vantaggio riconducibili alle persone giuridiche coinvolte.

# III

- Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era stata fornita prova del fatto che il Modello organizzativo del committente vigente all'epoca dei fatti fosse strutturato in modo da rimandare integralmente al comparto procedurale in tema di sicurezza sul lavoro, ed in particolare, alle procedure aziendali in materia di appalti e costruzioni.

# IV

- Nella motivazione viene dato rilievo alle dichiarazioni rese dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, dalle quali si evinceva che la Società poneva grande attenzione alle tematiche afferenti la sicurezza sul lavoro.

V

- Con riferimento al Modello dell'appaltatore, in sentenza viene dato risalto al fatto che tale ultima società, prima dell'incidente, aveva adottato ed attuato un sistema di gestione della sicurezza **secondo lo standard OHSAS 18001** del 2007.

# VI

## ✓ Tribunale Catania, 14 aprile 2016

La sentenza ha assolto Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dall'addebito di omicidio colposo ex art 25-*septies*.

Le persone fisiche imputate erano state definitivamente condannate nel 2014.

## VII

- È stato escluso l'interesse/vantaggio e sancita – seppur sinteticamente - l'esclusione della colpa di organizzazione: pur non essendo formalmente aggiornato il Modello all'art 25-*septies*, **la società disponeva di un SGSL (dal 2001) certificato OHSAS 18001 (dal 2006).**
- Al momento dell'evento dannoso, dunque, pur non risultando il modello ancora adeguato alle novelle del 2007/2008, l'ente disponeva comunque di un sistema prevenzionale a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

# VIII

- Il giudice ha riconosciuto la sostanziale conformità del SGSL alle prescrizioni di cui all'art. 30 TUSL, ritenendo integrata l'esimente *ex art. 7 d.lg. 231/2001*, data la sussistenza al tempo del fatto di un sistema organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- La sentenza richiama la relazione del consulente tecnico della difesa contenente la descrizione del SGSL adottato e della procedura all'esito della quale l'ente aveva ottenuto la certificazione di conformità.

# IX

## ✓ Cass., IV, 8 luglio 2019, n. 29538

Procedimento per omicidio colposo, con contestazione all'ente ex art 25-*septies*; imputati assolti in primo grado e condannati in appello.

- Secondo la Corte d'appello:

- *il modello organizzativo adottato, **sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall'art. 6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231 del 2001: pur essendosi provveduto all'analisi dei rischi con riferimento all'impianto di verniciatura e, segnatamente, all'attività dei capi turno, l'istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l'attività, per l'appunto, che stava svolgendo la vittima nell'occorso);***

- *era inoltre mancata un'attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche già approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura ai rischi propri dell'attività di ricerca dei difetti sul nastro.*

# X

- *Ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall'Action Plan (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l'avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).*

- Era desumibile dalle relazioni semestrali che l'organismo di vigilanza non aveva posto in essere, a causa di ritardi aziendali, le attività propedeutiche a tali controlli

Grazie!

Avv. Maurizio Arena

[www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it)

[www.231farmaceutiche.it](http://www.231farmaceutiche.it)

[linkedin.com/in/maurizioarena](https://www.linkedin.com/in/maurizioarena)